COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 137 del 15/11/2016

OGGETTO : **Approvazione schema atto di transazione per definizione vertenza Giampà Bruno e Maria c/ Comune di Curinga - Autorizzazione alla stipula.**

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **quindici** del mese di **novembre ,** alle ore **18,15**, nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori **:**

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco	X	
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore		X
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	**4**	**1**

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- I Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano (C.F.: GMPBNS15A26D218Q) e Giampà Maria (GMPMRA26B58D218J), come rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Tillieci del Foro di Lamezia Terme, con studio in via Galvani n.8, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, il Comune di Curinga, nella causa iscritta al n.4869 del Ruolo generale Affari Contenziosi dell'anno 2010, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione illegittima di un terreno di loro proprietà.In particolare, gli attori sopra indicati riassumevano dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme la causa già iscritta al n. 419/1998 r.g., definita con sentenza n.161/2003, annullata con rinvio dalla Corte di Appello di Catanzaro per motivi di giurisdizione, con sentenza n.602/2010.

A sostegno della domanda i Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano e Maria deducevano di aver subito l'occupazione da parte dell'Ente, per la realizzazione delle opere di ristrutturazione ed ampliamento delle strade interne, del terreno, sito in località " Trongari" del Comune di Curinga (al Catasto terreni dell'Ente, foglio n.35, particella n.80), avvenuta in base al decreto di occupazione d'urgenza n.3 del 30.03.1985, a cui non faceva seguito, nel termine fissato e poi prorogato, il decreto di esproprio.

Il Comune di Curinga si costituiva in giudizio eleggendo domicilio in Lamezia Terme, in via Leonardo Da Vinci n.15 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Sorrenti al quale veniva conferito l'incarico della rappresentanza e difesa nel giudizio *de quo.* L'Ente eccepiva preliminarmente la prescrizione dell'azione di risarcimento danni e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda. All'udienza del 15.07.2015, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..

- con sentenza Rep. n.2063/2015emessa in data 8 dicembre 2015 – depositata in cancelleria il 21 dicembre 2015, a definizione del giudizio sopra descritto, il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme,, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvedeva:….

"1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Comune di Curinga al pagamento della complessiva somma di € 20.927,25 (comprensiva di interessi e rivalutazione) in favore degli attori in epigrafe;

2. Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di Giampà Bruno Sebastiano e Giampà Maria delle spese del presente giudizio, che liquida in € 250,00 per esborsi, euro 2.738,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.

3. Compensa le spese del giudizio di appello.

4. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.".

- Siffatta sentenza in data 25 gennaio 2016, su istanza dell'Avv. Antonino Tillieci veniva notificata all'Ente in forma esecutiva dall'Ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale e la stessa veniva acquisita agli atti in data 27 gennaio 2016 con il numero di protocollo 706. Successivamente, stante la mancata ottemperanza da parte dell'Ente al dispositivo della sopra citata sentenza nei termini di legge, veniva notificato al Comune atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di € 28.853,44, oltre spese e competenze ulteriori, eventuali, successive occorrende;

- in data 5 ottobre 2016, con atto prot. n.6163, veniva notificato all'Ente atto di pignoramento di crediti presso terzi fino alla concorrenza di € 43.280,16, con il quale i Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano e Giampà Maria citavano la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a, filiale di San Pietro a Maida, con sede in via Pietro Antonio Sgrò, in persona del suo legale rappresentante p.t.,in qualità di Tesoriere dell'Ente, invitandola a comparire innanzi al Tribunale di Lamezia Terme- Giudice dell'Esecuzione all'udienza del 27 ottobre 2016 al fine di rendere la dichiarazione prescritta ex art. 547 c.p.c. nelle forme previste dalla legge e, contestualmente, citavano il Comune, in persona del l.r.p.t., a comparire davanti al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Lamezia Terme alla medesima udienza per assistere alla dichiarazione del terzo ed agli atti ulteriori;

DATO ATTO CHE :

- le parti, nelle more della definizione del procedimento esecutivo, ai sensi dell'art. 1965 del c.c., hanno espresso l'intenzione di dare vita ad una situazione giuridica che regoli transattivamente gli effetti esecutivi della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme sopra citata;

- le parti intendono,dunque, attraverso uno specifico contratto di transazione, rinunciare ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria ancora potenzialmente esperibile, costituendo specifici obblighi tra le parti ai fini della chiusura della controversia;

- in particolare è interesse delle parti,attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un contratto di transazione per concordare, in relazione alla vertenza sopra richiamata, forme e modi per una soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda derivante dalla sentenza Rep.n.2063/2015 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme a definizione del giudizio n.4869/2010 e dagli atti esecutivi conseguenti;

- le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda i Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano e Maria, nella riduzione delle proprie pretese economiche per effetto della rinuncia alle somme già maturate a titolo di interessi e spese dalla data della sentenza ad oggi , nella concessione all'Ente di una notevole dilazione di pagamento a condizione che l'Ente garantisca certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo ed, altresì, nella rinuncia alla prosecuzione dell'azione esecutiva intrapresa;
- per quanto riguarda, invece, l'Amministrazione comunale, a fronte della riduzione degli importi da corrispondere alla parte attorea, la definizione bonaria della controversia in atto con i Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano e Giampà Maria appare conveniente sia in quanto l'Ente, con la soluzione amichevole, ottiene il beneficio del pagamento rateizzato in più esercizi senza interessi, sia in quanto elimina ogni contenzioso che potrebbe, molto verosimilmente, vederlo soccombente con l'ulteriore addebito di spese per interessi di mora e competenze legali. Inoltre la definizione transattiva della vertenza di che trattasi consente di svincolare la somma pignorata, pari complessivamente ad € 43.280,16 (*importo del credito precettato aumentato della metà ai sensi dell'art.546 c.p.c).*, per effetto dell'atto di pignoramento presso terzi notificato al Comune a mezzo raccomandata in data 30 settembre 2016 ed acquisito agli atti in data 5 ottobre con il numero di protocollo 6163, con notevole vantaggio per l'Ente atteso che, peraltro, non sussistono nel caso di specie le condizioni per proporre opposizione all'azione esecutiva intrapresa dalla controparte.
- pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che potrebbe determinare ulteriori elementi di litigiosità ed incertezza, le parti intendono regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca collaborazione;
- a tale scopo sono stati esperiti appositi negoziati che hanno portato ad un accordo tra le parti alle condizioni e termini, qui di seguito indicati e specificati:

- Il Comune di Curinga a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte dei Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano e Maria in relazione alle somme richieste per effetto degli atti processuali sopra richiamati, - sentenza del Tribunale di Lamezia Terme Rep.n.2063/2015 pronunciata a definizione del giudizio n.4869/2010, atto di precetto notificato in data 11 luglio 2016 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 21 luglio 2016 con il n. di protocollo 4528, con il quale s' intimava a questo Ente di pagare la complessiva somma di € 28.853,44 oltre spese successive ed occorrende, pedissequo atto di pignoramento di crediti presso terzi notificato all'Ente in data 30 settembre 2016 ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 5 ottobre con il n. 6163 - s'impegna a versare ai Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano e Giampà Maria l'importo complessivo di € 27.498,82 con stralcio delle spese legali relative al precetto, quantificate in € 459,62, ed all'atto di pignoramento crediti presso terzi ancora da quantificare, e con rinuncia agli interessi dovuti. L'importo di cui sopra deve intendersi comprensivo della somma liquidata agli attori in sentenza(€ 20.927,75), delle spese legali liquidate dal Giudice in sentenza (€ 2.738,00 , oltre accessori, per un totale di € 4.005,07) , delle spese non imponibili (€ 250,00) e delle spese di CTU occorrente per la definizione delle vertenza *de qua* (€ 2.316,00 come da documentazione in atti);

- il predetto importo sarà corrisposto, nel rispetto delle modalità di pagamento che saranno comunicate all'Ente, in n.3 tranches di pagamento di cui la prima, d'importo pari ad € 10.000,00 in esito alla stipula dell'atto di transazione , la seconda, d'importo pari, anch'essa, ad € 10.000,00, alla data del 30 giugno 2017 ed il saldo, pari ad € 7.498,82 , alla data del 28 febbraio, con facoltà per l'Ente di estinzione anticipata tenuto conto delle disponibilità di bilancio;

- Il Comune di Curinga s'impegna, altresì, a pagare, in quanto parte soccombente del giudizio, le spese di registrazione della sentenza n.2063/2015 conclusiva del giudizio instaurato presso il Tribunale di Lamezia Terme,quantificate dall'Agenzia delle Entrate nella misura di € 903,00;

- I sig.ri Giampà Bruno Sebastiano e Giampà Maria rinunciano alla procedura esecutiva mobiliare presso il terzo MPS instaurata con l'atto di pignoramento presso terzi acquisito dall'Ente con prot. n.6163 del 5 ottobre 2016. A tal fine danno atto che, ad oggi, la predetta procedura non è stata iscritta a ruolo e s'impegnano a trasmettere, per il tramite del loro legale, all'atto della firma della presente transazione, presso il terzo pignorato, apposita istanza di rinuncia con contestuale liberatoria allo svincolo delle somme sottoposte a pignoramento.

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro;

DATO ATTO che la proposta transattiva sopra descritta appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune che, in caso di prosieguo del contenzioso, sarebbe esposto ad affrontare ulteriori spese.

APPURATO pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.II, sent. Del 10 gennaio 2005), essendo valutabili*, ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;
APPURATO, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che, conseguentemente, il Comune, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n.4 dell'11 maggio 2007), può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi , senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio (vedi in tal senso anche il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n.30/P/2008, il quale chiarisce ulteriormente che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio).
VISTA l'allegata proposta transattiva e ritenuta meritevole di approvazione.
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabile d'Area in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ex art. 49 D.lgs 267/00, per come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012.
PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall'art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174 del 2012,come da verbale in atti n.21 del 14/11/2016,acquisito agli atti d'ufficio, ha espresso il proprio parere favorevole.
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; Con votazione riportante il seguente esito : favorevoli 3 , astenuti n. 1 (Maiello Patrizia Giovanna),

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui s'intendono integralmente accolte:

- **Di approvare** lo schema di atto di transazione tra il Comune di Curinga ed i Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano (C.F.: GMPBNS15A26D218Q) e Giampà Maria (GMPMRA26B58D218J) , teso alla definizione della controversia meglio specificata in premessa che , composto da una premessa e da n.10 articoli, viene allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
  Di definire in € 27.498,82 l'importo, omnia comprensivo di spese legali e CTU, occorrente alla definizione della vertenza a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte dei Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano (C.F.: GMPBNS15A26D218Q) e Giampà Maria (GMPMRA26B58D218J) in relazione alle somme richieste per effetto degli atti processuali richiamati in premessa.
  Di dare atto che, con la medesima transazione, i Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano (C.F.: GMPBNS15A26D218Q) e Giampà Maria (GMPMRA26B58D218J) rinunciano al procedimento di pignoramento di crediti presso terzi acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 6163 del 5 ottobre 2016, provvedendo a trasmettere, in esito alla sottoscrizione della transazione, al terzo pignorato apposita istanza di rinuncia con contestuale liberatoria allo svincolo delle somme sottoposte a pignoramento, e dichiarano di non avere nulla a pretendere per qualsiasi ragione o causa relativa alla sentenza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme a definizione della vertenza iscritta al n.4869/2010, all'atto di precetto notificato in data 11 luglio 2016 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 21 luglio 2016 con il n. di protocollo 4528, con il quale s' intimava a questo Ente di pagare la complessiva somma di € 28.853,44 oltre spese successive ed occorrende e pedissequo atto di pignoramento di crediti presso terzi, notificato all'Ente in data 30 settembre 2016 ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 5 ottobre con il n. 6163.
  Di stabilire che la spesa complessiva per il pagamento di quanto dovuto ai Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano e Giampà Maria dovrà essere imputata sul capitolo 5900/1 " *Pagamento passività esercizi pregressi*"- del bilancio di previsione 2016/2018, esercizi 2016, 2017 e 2018.
  Di incaricare il Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali dell'adozione di ogni atto consequenziale al presente deliberato e di autorizzarlo alla firma della presente transazione.
  Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo pretorio on-line del Comune ed , altresì, sul sito istituzionale dell'Ente " Amministrazione trasparente".
  Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con successiva votazione unanimemente favorevole.

ALLEGATO "A"

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

Il Comune di Curinga, C.F. 00303930796, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Rosetta Cefalà, nata a ____il_____, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali giusto decreto sindacale n._____ del _____, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché in esecuzione della deliberazione di G.C. n_____ del_____

E

Il Sig. Giampà Bruno Sebastiano , nato a _____il _____ed ivi residente alla Via _____n.____ – C.F.: _____
e la sig.ra Giampà Maria nata a _____il _____ed ivi residente alla Via _____n.____ – C.F.: _____ - rappresentati, ai fini del presente atto, dall'Avv. Antonino Tillieci (C.F.:_____) del Foro di_____, con studio in _____alla Via _____n.__,

PREMESSO CHE:
- I Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano (C.F.: GMPBNS15A26D218Q) e Giampà Maria (GMPMRA26B58D218J), come rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Tillieci del Foro di Lamezia Terme, con studio in via Galvani n.8, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, il Comune di Curinga, nella causa iscritta al n.4869 del Ruolo generale Affari Contenziosi dell'anno 2010, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione illegittima di un terreno di loro proprietà.In particolare, gli attori sopra indicati riassumevano dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme la causa già iscritta al n. 419/1998 r.g., definita con sentenza n.161/2003, annullata con rinvio dalla Corte di Appello di Catanzaro per motivi di giurisdizione, con sentenza n.602/2010.
A sostegno della domanda i Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano e Maria deducevano di aver subito l'occupazione da parte dell'Ente, per la realizzazione delle opere di ristrutturazione ed ampliamento delle strade interne, del terreno, sito in località " Trongari" del Comune di Curinga (al Catasto terreni dell'Ente, foglio n.35, particella n.80), avvenuta in base al decreto di occupazione d'urgenza n.3 del 30.03.1985, a cui non faceva seguito, nel termine fissato e poi prorogato, il decreto di esproprio.
Il Comune di Curinga si costituiva in giudizio eleggendo domicilio in Lamezia Terme, in via Leonardo Da Vinci n.15 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Sorrenti al quale veniva conferito l'incarico della rappresentanza e difesa nel giudizio *de quo.* L'Ente eccepiva preliminarmente la prescrizione dell'azione di risarcimento danni e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda. All'udienza del 15.07.2015, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
- con sentenza Rep. n.2063/2015emessa in data 8 dicembre 2015 – depositata in cancelleria il 21 dicembre 2015, a definizione del giudizio sopra descritto, il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme,, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvedeva:….
"1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Comune di Curinga al pagamento della complessiva somma di € 20.927,25 (comprensiva di interessi e rivalutazione) in favore degli attori in epigrafe;
2. Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di Giampà Bruno Sebastiano e Giampà Maria delle spese del presente giudizio, che liquida in € 250,00 per esborsi, euro 2.738,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
3. Compensa le spese del giudizio di appello.
4. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.".
- Siffatta sentenza in data 25 gennaio 2016, su istanza dell'Avv. Antonino Tillieci veniva notificata all'Ente in forma esecutiva dall'Ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale e la stessa veniva acquisita agli atti in data 27 gennaio 2016 con il numero di protocollo 706. Successivamente, stante la mancata ottemperanza da parte dell'Ente al dispositivo della sopra citata sentenza nei termini di legge, veniva notificato al Comune atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di € 28.853,44, oltre spese e competenze ulteriori, eventuali, successive occorrende;
- in data 5 ottobre 2016, con atto prot. n.6163, veniva notificato all'Ente atto di pignoramento di crediti presso terzi fino alla concorrenza di € 43.280,16, con il quale i Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano e Giampà Maria citavano la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a, filiale di San Pietro a Maida, con sede in via Pietro Antonio Sgrò, in persona del suo legale rappresentante p.t.,in qualità di Tesoriere dell'Ente,

invitandola a comparire innanzi al Tribunale di Lamezia Terme- Giudice dell'Esecuzione all'udienza del 27 ottobre 2016 al fine di rendere la dichiarazione prescritta ex art. 547 c.p.c. nelle forme previste dalla legge e, contestualmente, citavano il Comune, in persona del l.r.p.t., a comparire davanti al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Lamezia Terme alla medesima udienza per assistere alla dichiarazione del terzo ed agli atti ulteriori;

DATO ATTO CHE :

- le parti, nelle more della definizione del procedimento esecutivo, ai sensi dell'art. 1965 del c.c., hanno espresso l'intenzione di dare vita ad una situazione giuridica che regoli transattivamente gli effetti esecutivi della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme sopra citata;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano la seguente transazione:

ART.1

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto transattivo e come tale viene riconosciuta dalle parti.

ART.2

Il Comune di Curinga ed i Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano (C.F.: GMPBNS15A26D218Q) e Giampà Maria

(GMPMRA26B58D218J) , come rappresentati nel presente atto, si danno reciprocamente atto che quanto convenuto nella presente transazione è pienamente satisfattivo delle rispettive posizioni e pretese in relazione ai diritti fatti valere con gli atti indicati in premessa.

ART.3

Le parti, come sopra costituite, con il presente atto dichiarano di aver risolto e definito in via transattiva ogni questione economica, patrimoniale e giuridica relativa alla sentenza n. 2063/2015 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme a definizione della vertenza iscritta al Ruolo Generale Affari Contenzioso con il n.4869/2010, all'atto di precetto notificato in data 11 luglio 2016 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 21 luglio 2016 con il n. 4528, con il quale s' intimava a questo Ente di pagare la complessiva somma di € 28.853,44 oltre spese successive ed occorrende e pedissequo atto di pignoramento di crediti presso terzi ,notificato all'Ente in data 30 settembre 2016 ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 5 ottobre con il n. 6163.

ART. 4

- Il Comune di Curinga, a saldo, stralcio ed integrale definizione di quanto richiesto dai Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano (C.F.: GMPBNS15A26D218Q) e Giampà Maria (GMPMRA26B58D218J), in forza della sentenza Rep.n..2063/2015 a suo tempo emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, nonchè della successiva azione giudiziaria intrapresa dai Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano e Maria, proprio in forza della sentenza di cui sopra, s'impegna a versare ai Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano e Giampà Maria l'importo di € 27.498,82, con stralcio degli interessi (€ 29,00) e delle spese legali relative al precetto, quantificate in € 459,62, ed all'atto di pignoramento crediti presso terzi ancora da quantificare, e con rinuncia agli interessi dalla data di notifica della sentenza al soddisfo; In particolare il Comune di Curinga verserà, nel rispetto delle modalità di pagamento che saranno comunicate all'Ente, ai Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano e Maria le seguenti somme alle scadenze qui di seguito indicate :

- € 10.000,00 all'atto della firma della transazione;
- € 10.000,00 alla data del 30 giugno 2017;
-€ 7.498,82 alla data del 28 febbraio 2018 (con facoltà per l'Ente di estinzione anticipata in relazione alle disponibilità di bilancio).

L'importo di cui sopra deve intendersi comprensivo della somma liquidata agli attori in sentenza (€ 20.927,75), delle spese legali liquidate dal Giudice (€ 2.738,00 , oltre accessori, per un totale di € 4.005,07) , delle spese non imponibili (€ 250,00) e delle spese di CTU occorrente per la definizione delle vertenza *de qua* (€ 2.316,00 come da documentazione in atti).

Inoltre il Comune di Curinga s'impegna, anche, a pagare, in quanto parte soccombente del giudizio, l'imposta di registro della sentenza n. 2063/2015 conclusiva del giudizio instaurato presso il Tribunale di Lamezia Terme ed iscritto al n.4869, quantificata dall'Agenzia delle Entrate nella misura di € 903,00.

ART. 5

I Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano e Giampà Maria rinunciano alla procedura esecutiva mobiliare presso il terzo MPS instaurata con l'atto di pignoramento presso terzi notificato all'Ente con prot. n. 6163 del 5 ottobre 2016. A tal fine danno atto che, ad oggi, la predetta procedura non è stata iscritta a ruolo e s'impegnano a trasmettere, per il tramite del loro legale, all'atto della firma della presente transazione, presso il terzo pignorato, apposita istanza di rinuncia con contestuale liberatoria allo svincolo delle somme sottoposte a pignoramento.
La presente transazione assumerà anche valore di quietanza ampiamente liberatoria per l'Ente solvente all'atto dell'effettivo pagamento.

ART. 6

Le parti firmatarie della presente scrittura danno atto e concordemente considerano e dichiarano che il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà la risoluzione *ipso iure* del presente atto, senza necessità di compiere ulteriori formalità. In caso di risoluzione del presente atto i Sig.ri Giampà Bruno Sebastiano e Maria saranno legittimati a riprendere l'azione esecutiva per il recupero dell'intero credito scaturente dai titoli specificati in premessa.

ART. 7

Le parti, con la sottoscrizione della presente scrittura privata e con l'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni ivi previste, nessuna esclusa, si danno reciproco atto di non avere più nulla a che pretendere, l'una dall'altra, per qualsiasi titolo o ragione passata e presente, in relazione alle statuizioni tutte di cui alla sentenza n.2063/2015, a suo tempo emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, nonché della successiva azione giudiziaria e più in generale in relazione a tutti i rapporti giuridici, nessuno escluso, discendenti e/o connessi alla sentenza sopra ricordata**,** avendo il presente accordo anche valore di transazione generale ai sensi dell'art.1965 c.c.;
I sig.ri Giampà Bruno Sebastiano e Maria dichiarano, pertanto,che, con la completa ed avvenuta ricezione degli importi suindicati, la loro pretesa in relazione ai diritti fatti valere negli atti processuali sopra specificati dovrà intendersi integralmente soddisfatta, dichiarando altresì di non aver null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione in relazione ai predetti atti processuali ed alle relative azioni ed eccezioni.

ART.8

Ogni e qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente scrittura privata per essere opponibile alle parti che oggi la sottoscrivono dovrà necessariamente derivare da atto sottoscritto da tutte le parti che oggi sottoscrivono la presente e avente data certa successiva a quella apposta sul presente accordo privato;
le parti si danno reciproco atto che per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla esecuzione, interpretazione e/o risoluzione del presente accordo privato, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Lamezia Terme;

ART.9

I costi, le imposte e le tasse tutte connesse e/o discendenti dalla registrazione della presente scrittura privata saranno posti ad esclusivo ed integrale carico della parte che con la propria condotta si sia resa, anche solo parzialmente, inadempiente alle obbligazioni tutte nascenti del presente accordo privato;

ART.10

Per quanto non previsto nel presente atto vengono qui richiamate le norme del C.C. dettate in materia.

Curinga,lì

Letto, confermato e sottoscritto

Sig. Giampà Bruno Sebastiano

_____

Sig.ra Giampà Maria

_____

Per il Comune di Curinga

Il Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali
Dott.ssa Rosetta Cefalà

_____

Avv.to Antonino Tillieci

_____

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

[X] **Giunta Comunale**

[ ] Consiglio Comunale

OGGETTO : Approvazione schema atto di transazione per definizione vertenza Giampà Bruno e Maria c/ Comune di Curinga - Autorizzazione alla stipula.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, lì 15/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to : Dott. ssa Rosetta CEFALA'

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, lì 15/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to . Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

Ing. Domenico Maria Pallaria

Il Segretario Comunale

D. ssa Rosetta CEFALA'

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota **prot. 7560.**

Data, **01 DIC. 2016**

Il Responsabile

D. ssa Rosetta CEFALA'

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

x è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data, **01 DIC. 2016**

Il Responsabile

D. ssa Rosetta CEFALA'

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

CURINGA, 01 DIC. 2016

Il Segretario Comunale

D. ssa Rosetta CEFALA'